

COMUNE DI CALCIANO

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI E FONDAMENTALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI CALCIANO E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI CALCIANO ESERCITA FUNZIONI PROPRIE, DELEGATE O ATTRIBUITE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

01. IL COMUNE DI CALCIANO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DEL CAPOLUOGO, DELLA FRAZIONE RURALE PARATA E DAI RELATIVI TERRITORI.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 48 E CONFINA CON I TERRITORI DEI COMUNI DI ACCETTURA, ALBANO DI LUCANIA, CAMPOMAGGIORE, GARAGUSO, GRASSANO, OLIVETO LUCANO E TRICARICO.

03. CALCIANO E' IL CAPOLUOGO E LA SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI RURALI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03

01. IL COMUNE DI CALCIANO PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE DI CALCIANO PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, CULTURALI E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE E ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

03. IN PARTICOLARE, ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI, ESISTENTI NELL' AMBITO COMUNALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE E DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE;

C) INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO.

ART. 04

01. AL COMUNE SPETTANO TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE NON ATTRIBUITE ESPRESSAMENTE AD ALTRI ENTI. IN PARTICOLARE CURA I SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, L' ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LO SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 05

01. IL COMUNE DI CALCIANO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE BASILICATA, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DELL'APPORTO, PER CIASCUN OBIETTIVO, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, CULTURALI E SINDACALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA'.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE DI CALCIANO PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA.

CAPO 02

STEMMA GONFALONE E ALBO PRETORIO

ART. 06

01. IL COMUNE DI CALCIANO HA UN PROPRIO STEMMA E GONFALONE CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO.

02. LO STEMMA RAFFIGURA DUE COLLI VERDI ADIACENTI SORMONTATI DA AQUILA AD ALI APERTE, CON CAPO CERCHIATO, SOVRASTATA DA STELLA DORATA SPLENDEnte A CINQUE PUNTE. IL TUTTO RACCHIUSO IN UNO SCUDO A SETTE LATI CON FONDO AZZURRO SORMONTATO DA CORONA A SEI TORRI.

03. IL GONFALONE, DI COLORE BIANCO E FRANGE DORATE, RIPRODUCE LO STEMMA E IL NOME DEL COMUNE.

04. IL COMUNE DI CALCIANO NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL PROPRIO NOME E CON LO STEMMA.

05. L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E' VIETATO PER FINI NON ISTITUZIONALI.

06. L'USO DEL GONFALONE E' CONSENTITO NELLE CERIMONIE UFFICIALI CON LA PRESENZA DEL SINDACO O DELEGATO.

ART. 07

01. NELLA SEDE MUNICIPALE E' PREVISTO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE ALL'ALBO PRETORIO OVE DEVONO ESSERE PUBBLICATI GLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E L'AGEVOLE LETTURA DEGLI ATTI AFFISSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE - SERVIZI PUBBLICI

ART. 08

01. IL COMUNE DI CALCIANO REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO

LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO.

02. PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI. IL COMUNE, A TAL FINE, CURA L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE INCONTRI E CONVEGNI, NONCHE' RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

ART. 09

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, SI PUO' DISPORRE:

- A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI;
- B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- C) LA CONCESSIONE A TERZI;
- D) ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI DEL COMUNE

ART. 10

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 12

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IMPRONTA L'AZIONE DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FORMALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, IN ACCORDO CON ALTRI COMUNI, LA

PROVINCIA, LA REGIONE, LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

04. GLI ATTI CONSILIARI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, DELLE RISORSE E STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 13

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE PUO' DISPORSI LA RIUNIONE IN ALTRA SEDE.

02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN ADUNANZE:

A) ORDINARIE, SE SI TRATTANO ARGOMENTI PREDETERMINATI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

B) URGENTI, SE DEVONO ESSERE TRATTATI ARGOMENTI IMPREVISTI, CONTINGIBILI ED INDIFFERIBILI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE RIUNIRSI IN ADUNANZE STRAORDINARIE INFORMALI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, PREPARATORIE E CONSULTIVE SU PARTICOLARI ARGOMENTI O PER COMUNICAZIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

ART. 14

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO, CUI COMPETE LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.

02. IN CASO DI MORTE, DIMISSIONE, DECADENZA, MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, RIMOZIONE DEL SINDACO GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL 01 COMMA SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. OLTRE CHE PER INIZIATIVA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CON INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 15

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI LIBERI.

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA, SE TRATTASI DI ADUNANZA ORDINARIA;

B) ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA, SE TRATTASI DI ADUNANZA URGENTE O PER ARGOMENTI INDIFFERIBILI IN AGGIUNTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA ORDINARIA.

02. L'AVVISO DI ADUNANZA DEVE CONTENERE LA DATA E L'ORA DELLA PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE; QUEST'ULTIMA DA TENERSI NON ANTERIORMENTE A QUARANTOTTO ORE DALLA PRIMA SEDUTA INFRUTTUOSA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.

ART. 16

01. LA SEDUTA DI CONSIGLIO E' VALIDA CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE NON SIA RICHIESTA UNA

MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SU PROPOSTE NON ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE O CHE DICHIARINO PREVENTIVAMENTE DI ASTENERSI DALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE;

B) L'ASSESSORE SCELTO TRA I CITTADINI NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. SONO SEGRETE LE SEDUTE RELATIVE AD ARGOMENTI CHE COMPORTINO VALUTAZIONI E GIUDIZI SU PERSONE, NONCHE' NEGLI ALTRI CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 27 .

ART. 18

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDE SE OTTENGONO L'APPROVAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVI I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE RAVVISI L'URGENZA, PUO' DICHIARARE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, LA IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLE DELIBERAZIONI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO FIRMATE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IN APERTURA DI SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI OGNI ALTRO ARGOMENTO E' TENUTO A DELIBERARE L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE RIUNIONE.

ART. 19

01. LE VOTAZIONI PER L'APPROVAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO AVER LUOGO CON VOTO PALESE PER ALZATA DI MANO O APPELLO NOMINALE, NONCHE' A SCRUTINIO SEGRETO, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO MEDIANTE SCHEDA E CON L'ASSISTENZA DI TRE SCRUTATORI SCELTI TRA I CONSIGLIERI VOTANTI.

ART. 20

01. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ESAME DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI CONTENENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE.

02. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE.

03. LA SEDUTA DI CUI AL PRIMO COMMA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E POSSONO PARTECIPARE E VOTARE I CONSIGLIERI DELLE CUI

CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. LA LEGGE STABILISCE LE MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 21

01. ENTRO DIECI GIORNI DALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI I GRUPPI CONSILIARI, COSTITUITI DA UNO O PIU' COMPONENTI, DEVONO COMUNICARE:

- A) DENOMINAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE;
- B) COGNOME E NOME DEL CAPOGRUPPO;
- C) COGNOME E NOME DEI CONSIGLIERI APPARTENENTI.

02. LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTI GLI APPARTENENTI AL GRUPPO MEDESIMO.

03. PER LE ADESIONI SUCCESSIVE O DISSOCIAZIONI DA UN GRUPPO DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE MOTIVATA AL SINDACO.

04. LE COMUNICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO SOTTOPOSTE ALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA .

ART. 22

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO, DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 27 , NE DISCIPLINA IL NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, NONCHE':

- A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO;
- B) LE PROCEDURE PER L'ESAME DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- C) LE FORME DI ESTERNAZIONE DEI PARERI;
- D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 23

01. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE ALLE SEDUTE I COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E BUROCRATICI DEL COMUNE.

02. IL SINDACO PUO' ASSISTERE ALLE SEDUTE DI TUTTE LE COMMISSIONI CONSILIARI.

03. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON SONO ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

CAPO 03

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE E' REGOLATO DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' LOCALE SENZA VINCOLO DI MANDATO POLITICO.

03. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO PRESENTATE AL SINDACO CHE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO AL PROTOCOLLO

DEVE COMUNICARLE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRESA D'ATTO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

05. L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 25

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI SONO MEMBRI.

02. LE MODALITA' DI DECADENZA DALLA CARICA PER ASSENZE INGIUSTIFICATE SARANNO PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT.

27 .

03. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCIANO PER TUTTE LE COMUNICAZIONI DELL'ENTE.

ART. 26

01. OGNI SINGOLO CONSIGLIERE HA DIRITTO DI INIZIATIVA PER GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. GLI UFFICI COMUNALI SONO TENUTI A FORNIRE NOTIZIE E INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 27 .

04. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO A NORMA DI LEGGE.

ART. 27

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE MATERIE DI CUI AI CAPI 02 E 03 DEL PRESENTE TITOLO SONO CONTENUTE IN UN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. EVENTUALI MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO DEVONO ESSERE APPROVATE CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA.

CAPO 04

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 28

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE; IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI POLITICO-AMMINISTRATIVI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE.

ART. 29

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IN DEROGA A QUANTO STABILITO DAL PRECEDENTE COMMA 01 , PUO' ESSERE ELETTO ALLA CARICA DI ASSESSORE UN CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ABBA I SEGUENTI REQUISITI:
A) ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) RESIDENZA STABILE NEL COMUNE DI CALCIANO DA ALMENO QUINDICI ANNI;
C) ESPERIENZA DI PUBBLICO AMMINISTRATORE DI ALMENO UN QUINQUENNIO.

ART. 30

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. E' DATA FACOLTA' AL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, DI STABILIRE RIUNIONI A SCADENZE FISSE PREDETERMINATE.

ART. 31

01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA TUTTI GLI ATTI ESECUTIVI DI GESTIONE DELL'ENTE E QUELLI NON RISERVATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

03. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE.

04. IN ATTIVITA' DI GOVERNO LOCALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI, LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE, PROGETTI, PROGRAMMI, ED ARGOMENTI DI COMPETENZA CONSILIARE.

05. LA GIUNTA ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

06. LA GIUNTA FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DEI SERVIZI E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE, GLI STANDARDS E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO.

ART. 32

01. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

02. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

03. L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEVE ESSERE DICHIARATA E DEVE RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI PRESENTI.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO FIRMATE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

ART. 33

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA DAL CONSIGLIO AI SENSI DI LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE.

02. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI LA VOTAZIONE DEVE SEGUIRE L'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

ART. 34

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI E ADOTTANDI.

ART. 35

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, RIMOZIONE, MORTE DEL SINDACO SI HA LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA, AI SENSI DI LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E ASSESSORI.

03. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, LE RELATIVE FUNZIONI VENGONO ASSUNTE DAL SINDACO O, PER SUA DELEGA, AD ALTRO ASSESSORE FINO ALLA SURROGA.

04. NEL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA IL NOMINATIVO DEL NUOVO ASSESSORE.

05. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ASSUNTE DAL SINDACO.

ART. 36

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO A PROPOSTE DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AL PRESENTE STATUTO.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA

PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARIA, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DI CUI ALL' ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO HA EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 37

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA; LE STESSE VANNO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

02. DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELLE DIMISSIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DECORRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO.

ART. 38

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DALLA CARICA DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE.

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA, PREVISTA DALLA LEGGE, DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA, PREVISTA DALLA LEGGE, ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA, RISPETTIVAMENTE, DI SINDACO O ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A DIECI SEDUTE DELLA GIUNTA NELL'ARCO DI UN ANNO SOLARE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE, DECORSO IL TERMINE DI GIORNI DIECI DALLA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA, DA PARTE DEL SINDACO, E PREVIO ESAME E DISCUSSIONE DELLE EVENTUALI CONTRODEDUZIONI ADDOTTE.

03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 35 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 35 , COMMI 03 E 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.

02. LA TRATTAZIONE DELLA REVOCA DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI GIORNI DIECI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA STESSA E PREVIO ESAME, DA PARTE DEL CONSIGLIO, DI EVENTUALI CONTRODEDUZIONI ADDOTTE.

03. LA REVOCA E' VALIDA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A VOTAZIONE PALESE.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 40

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ADEMPIE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO A NORMA DI LEGGE.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI SECONDO LE LORO MODALITA' E QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 41

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E LE DATE DELLE ADUNANZE;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI.

D) CONVOCA I COMIZI ELETTORALI PER I REFERENDUM POPOLARI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E PROMUOVE DAVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE A DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE;

G) VIGILA, ATTRAVERSO I SERVIZI COMUNALI, L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) APPLICA I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMUNALE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE;

I) HA FACOLTA' DI DELEGA, DI PROPRIE FUNZIONI ED ATTRIBUZIONE, AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI;

L) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA;

M) ADOTTA LE ORDINANZE PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI;

N) RILASCIATAUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE, SALVA LA FACOLTA' DI DELEGA AD AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE E CHE NON SIANO SPECIFICAMENTE ATTRIBUITI AD ALTRI SOGGETTI PER PREVISIONE REGOLAMENTARE;

O) ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE NON SIANO RISERVATI PER LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DI AREE;

P) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Q) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI;

R) RICEVE LE MOZIONI E LE INTERROGAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;

S) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI;

T) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLE LEGGI E DAL

PRESENTE STATUTO.

ART. 42

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AD UN ASSESSORE L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. TALE

ASSESSORE VIENE DENOMINATO VICE SINDACO.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE, ALTRESI', SINGOLE FUNZIONI AGLI ASSESSORI COMUNALI.

03. LE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO ESSERE ANCHE CONTENUTE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE ESERCITA LE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 43

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA ALLO SCOPO DI PARTECIPARE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE SECONDO LE NORME CONTENUTE IN UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA' CON UNA RELAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I SERVIZI DA AFFIDARE AI COMITATI DI GESTIONE DEGLI UTENTI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE .

05. L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMPETE AL SINDACO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO.

06. L'ISTITUZIONE DOVRA' COMPRENDERE ALMENO I SEGUENTI ORGANI:

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B) PRESIDENTE;

C) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

07. GLI ORGANI SONO DI NOMINA CONSILIARE TRA PERSONE ELEGGIBILI A CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 44

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE COOPERATIVE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 45

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 44 E I RAPPRESENTANTI DELLE FRAZIONI RICONOSCIUTE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

ART. 46

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
03. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO;
 - B) TRIBUTI, BILANCIO E RENDICONTI;
 - C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
 - D) ELEZIONI DI COMPONENTI IN SENO AD ORGANI COLLEGIALI;
 - E) QUESTIONI ATTINENTI PERSONE E ORDINAMENTO COMUNALE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
05. LE INIZIATIVE RESPINTE NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE PRIMA DEL DECORSO DI UN ANNO DALLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47

01. LE FORMAZIONI SOCIALI, SINDACALI, CULTURALI, IMPRENDITORIALI ED ALTRE, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO ELETTIVO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE UNA DELEGAZIONE DEI PROPONENTI L'INIZIATIVA PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA.
03. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DEL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 48

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE. IL REFERENDUM E' ESCLUSO PER LE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 46 , 03 COMMA , DEL PRESENTE STATUTO.
02. SI FA LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO:
 - A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTO DA UN TERZO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL REFERENDUM E' VALIDO SE ALMENO IL 51% DEGLI ELETTORI ESPRIME IL VOTO.

05. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DELLE SCHEDE VOTATE, COMPRESSE LE BIANCHE E LE NULLE.

06. ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 49

01. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE DA PARTE SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE COLLETTIVI.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO STESSO.

05. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO

AL PROTOCOLLO, E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SE NON E' EGLI STESSO COMPETENTE.

06. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO.

ART. 50

01. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E

PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI IDONEI A GARANTIRE LA PUBBLICITA' E L'INFORMAZIONE.

ART. 51

01. TUTTI GLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI COMUNALI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO PUBBLICI. FANNO ECCEZIONE QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI DI PRENDERE VISIONE E DI OTTENERE RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI PREVIO PAGAMENTO DEI RELATIVI DIRITTI E COSTI.

CAPO 03

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 52

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO CURA, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI PARTE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' SEGNALARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, PREVIA RICHIESTA SCRITTA DIRETTA AL RESPONSABILE DELL'AREA DI APPARTENENZA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, COPIA DI ATTI E DOCUMENTI PUBBLICI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA, AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI RISERVATI DI CUI AL 01 COMMA DELL'ARTICOLO 51 DEL PRESENTE STATUTO.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI VOLONTARIAMENTE L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO

DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 53

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 54

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA GLI ELETTORI DEL COMUNE CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, SERENITA' DI GIUDIZIO
02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:
 - A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO;
 - B) I CONSIGLIERI E I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CALCIANO;
 - C) COLORO CHE RICOPRONO CARICHE IN PARTITI POLITICI.
03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O ATTIVITA' PROFESSIONALI, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI CHE COSTITUISCANO OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
04. IL DIFENSORE CIVICO PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DELLO STATO, LO STATUTO COMUNALE E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 55

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI.
02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO SEGRETO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO IN SEDUTA SEGRETA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 56

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.
02. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE ESCLUSIVAMENTE UN'INDENNITA' MENSILE PARI AD UN TERZO DI QUELLA STABILITA DALLA LEGGE PER IL SINDACO.

ART. 57

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, INVIA:

- A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO DI OGNI AZIONE CONCLUSA;
- B) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL TRENTUNO MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

ART. 58

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE, SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI.

02. IL COMUNE, COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, ASSUME I CRITERI DELL' AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI SONO RAGGRUPPATI NELLE SEGUENTI AREE FUNZIONALI:

- A) AMMINISTRATIVA.
- B) CONTABILE.
- C) TECNICA.

ART. 59

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DIRIGE E COORDINA L' ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI E DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZA TRA GLI STESSI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, INDIVIDUALMENTE O COLLEGIALMENTE CON I RESPONSABILI DELLE AREE COMUNALI, ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 60

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE E' DISCIPLINATO DAGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E LORO ATTIVITA'.
- B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L' ORGANIZZAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI;
- D) LE ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI AREE.

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE E NE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 61

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE E COMPARTECIPARE CON ALTRI ENTI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA'. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, ISTITUTIVA, REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOZIONE DI SFIDUCIA PUO' ESSERE PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE O DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA PARTICOLARE COMPETENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA.

05. AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' E PERMESSI PREVISTI PER I COMPONENTI LE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 62

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ATTO ISTITUTIVO DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 63 DETERMINA, INOLTRE, IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CHE LO SCEGLIE TRA IL PERSONALE DI QUALIFICA APICALE DEL COMUNE. IL RESTANTE PERSONALE E' ATTINTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO DEL COMUNE.

ART. 63

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO COMUNALE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEVONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 64

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 65

01. IL COMUNE DI CALCIANO PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON COMUNI LIMITROFI, COMUNITA' MONTANA ED ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PER IL COORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DI UN FINE COMUNE.

ART. 66

01. IL COMUNE DI CALCIANO PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, INDIVIDUANDO ANCHE NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI.

02. LE CONVENZIONI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SONO APPROVATE DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI.

ART. 67

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E' DELIBERATA DALL'ORGANO CONSILIARE DEGLI ENTI INTERESSATI CHE NE APPROVANO LO STATUTO.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUALORA SI INTENDANO GESTIRE PIU' SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 68

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 68 IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' ADERIRE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE A UNIONE DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.
02. IL COMUNE DI CALCIANO PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 69

01. IL COMUNE DI CALCIANO HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRITORI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 70

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE CEDUTI, ANCHE IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE.
02. IL COMUNE DI CALCIANO POTRA' RISERVARE DETERMINATI BENI DA GESTIRE DIRETTAMENTE O DA FAR GESTIRE AD ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 71

01. APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE.

ART. 72

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE DI CALCIANO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI AL CONSIGLIO COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
03. IL CONSORZIO AL QUALE PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTE ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE.
04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI GLI ULTIMI BILANCI APPROVATI DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA

UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 73

01. IL COMUNE DI CALCIANO HA UN REVISORE DEL CONTO ELETTO PER UN TRIENNIO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REVISORE DEL CONTO E' SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA A NORMA DI LEGGE.

ART. 74

01. IL REVISORE DEL CONTO E' TENUTO A VERIFICARE PERIODICAMENTE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI ALL'ASSESSORE COMPETENTE.

ART. 75

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRA CONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA DI CASSA.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 76

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, IL COMUNE DI CALCIANO ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON POSSONO:
A) CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, NONCHE' CON IL PRESENTE STATUTO;
B) CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
C) AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 77

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI AI SENSI DELL'ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO, NONCHE' ALLE FORZE SOCIALI,

SINDACALI E CULTURALI.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIO ESAME DA PARTE DI APPOSITA COMMISSIONE PERMANENTE.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI ALLA NORMALE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

TITOLO 08

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 78

01. LE DELIBERAZIONI DI MODIFICA O DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO

TRENTA GIORNI E LE MODIFICAZIONI O REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE SE OTTENGONO PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DA UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DEVE ESSERE APPROVATA CON LE MODALITA' DI CUI AL 01 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

03. LA PUBBLICAZIONE E L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, NONCHE' DELLE DELIBERAZIONI DI MODIFICAZIONE O REVISIONE, SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI COMUNALI CONTINUANO AD APPLICARSI LE VIGENTI NORME DI LEGGE.